



Newsletter #02 2026

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



FRONTALIERE "FUORI FASCIA": UNA SENTENZA CHE RIAPRE IL DIBATTITO

Una recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte potrebbe avere effetti rilevanti per molti lavoratori frontalieri italiani impiegati in Svizzera ma residenti oltre i 20 chilometri dal confine. La questione riguarda l'interpretazione dell'Accordo Italia Svizzera del 3

ottobre 1974, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei frontalieri. Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il regime di tassazione esclusiva in Svizzera dovesse applicarsi soltanto ai lavoratori residenti nei Comuni situati entro la cosiddetta "fascia di confine". La Corte ha invece ritenuto che il testo dell'Accordo del 1974 non preveda alcuna limitazione territoriale ai fini dell'imposizione e che la distinzione relativa ai 20 chilometri riguardi esclusivamente il meccanismo di compensazione finanziaria tra Stati, non il diritto del lavoratore alla tassazione esclusiva nello Stato in cui svolge l'attività. Secondo i giudici piemontesi, introdurre un requisito di residenza non espressamente previsto significherebbe restringere l'ambito applicativo di una norma internazionale tramite atti amministrativi interni, operazione non consentita. La sentenza conferma quindi che, per l'anno oggetto di causa, il reddito percepito in Svizzera da un frontaliere residente "fuori fascia" non è imponibile in Italia. Si tratta di un pronunciamento di grande interesse per la categoria dei frontalieri fuori fascia, che da anni vivono una situazione di incertezza interpretativa e di contenzioso. Con ogni probabilità l'Agenzia delle Entrate proporrà ricorso in Cassazione e solo dopo l'esito del giudizio si potranno valutare con maggiore consapevolezza i passi successivi per la categoria interessata. Tuttavia va prestata attenzione ai termini, considerato come quelli di rimborso per il contribuente si conteggiano in 48 mesi dal pagamento e per avere udienza in Cassazione potrebbero trascorrere ancora alcuni anni, per questo motivo è in ogni caso opportuna una riflessione già attuale sul tema.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

PM Consulenze– info@pmconsulenze.ch





CREDITO D'IMPOSTA ESTERO E IMPOSTA EVITABILE: LIMITI APPLICATIVI NEL CASO DELLE CEDOLE ITALIANE, SENTENZA CDT 80.2024 DEL 20.3.2025

La sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ticinese offre l'occasione per riflettere sui presupposti e sui limiti del computo globale d'imposta svizzero in relazione alle cedole di obbligazioni italiane. Nel caso esaminato, un contribuente residente in Svizzera aveva percepito interessi su un'obbligazione italiana, subendo la ritenuta alla fonte prevista dall'ordinamento italiano. Egli aveva quindi richiesto il riconoscimento, in Svizzera, del credito d'imposta estero nell'ambito del computo globale. I giudici cantonali hanno però negato tale diritto, ritenendo che l'imposta italiana fosse evitabile: trattandosi di cedole corrisposte da un "grande emittente", il contribuente avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione alla fonte prevista per i soggetti residenti in Stati inclusi nella "white list", presentando un'apposita autocertificazione. La pronuncia si inserisce nel quadro del sistema svizzero di eliminazione della doppia imposizione, che per i redditi passivi (interessi, dividendi, royalties) prevede la tassazione nello Stato di residenza con riconoscimento di un credito per le imposte pagate all'estero, entro il limite dell'imposta svizzera corrispondente. Tale credito presuppone, tra l'altro, che il reddito sia stato effettivamente assoggettato a imposta nello Stato della fonte. Secondo la Camera, quando l'imposizione estera poteva essere evitata tramite una procedura ordinaria, l'imposta pagata non sarebbe "necessaria" e quindi non darebbe diritto al computo. Questa impostazione solleva interrogativi sistematici e pratici, poiché introduce un onere di attivazione preventiva a carico del contribuente e rischia di incidere in modo significativo sulla pianificazione degli investimenti transfrontalieri.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana SA – info@fiduciariafontana.ch





EVOLUZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL CAPITALE PER SOCIETÀ HOLDING

La normativa fiscale del Canton Ticino sulla riduzione dell'imposta sul capitale per società holding e società di finanziamento infragrupo è stata oggetto di importanti modifiche negli ultimi anni, con l'obiettivo di aumentare l'attrattività fiscale del Cantone e favorire l'insediamento di gruppi societari e attività di gestione finanziaria interna, come il cash pooling. Fino al 31 dicembre 2019 le società holding beneficiavano di un regime fiscale privilegiato: se almeno due terzi degli attivi o dei ricavi derivavano da partecipazioni qualificate, non erano soggette all'imposta sull'utile e pagavano un'imposta sul capitale ridotta, con un minimo stabilito. Con la riforma fiscale federale entrata in vigore nel 2020 questi statuti speciali sono stati aboliti. Di conseguenza, tra il 2020 e il 2022 le società holding hanno perso il trattamento privilegiato e potevano ridurre l'imposta sul capitale solo in proporzione alle partecipazioni qualificate detenute. Per migliorare la situazione è stata introdotta una modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2023. La nuova normativa permette di ridurre l'imposta sul capitale considerando non solo le partecipazioni, ma anche le pretese e i debiti infragrupo. In questo modo anche le società che svolgono attività di finanziamento all'interno di un gruppo possono beneficiare dello sgravio fiscale. La riforma consente quindi una riduzione significativa dell'imposta sul capitale e rafforza la competitività fiscale del Canton Ticino, incentivando l'insediamento di società holding e di finanziamento infragrupo.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.


KFB Fiduciaria SA – info@kfbfiduciaria.ch



PM
GROUP

PM
GROUP

PM CONSULENZE



PMREVISIONI

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL